

COMUNE DI CASTRONNO
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E DEL RELATIVO
CANONE (COSAP)**

TESTO COORDINATO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N°24 DEL 28/4/1999.
INTEGRATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI
N°20 DEL 22/07/10 E N°28 DEL 29.11.2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria SCOGNAMIGLIO)



IL SINDACO
(Luciano GRANDI)

INDICE E SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	3
<i>CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....</i>	<i>3</i>
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO	3
ART.3 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE.....	3
ART.4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	3
ART.5 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	4
<i>CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE.....</i>	<i>4</i>
ART.6 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE.....	4
ART.7 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	4
ART.8 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI	5
ART.9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
ART.10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	5
ART.11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	5
ART.12 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	5
TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE	6
<i>CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....</i>	<i>6</i>
ART.13 - ISTITUZIONE DEL CANONE	6
ART.14 - CRITERI DI IMPOSIZIONE	6
ART.15 - VERSAMENTO DEL CANONE.....	6
ART.16 - SANZIONI.....	7
<i>CAPO II - DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE DEL CANONE.....</i>	<i>7</i>
ART.17 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE IN RELAZIONE ALLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE	7
ART.18 - DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	8
<i>CAPO III - PRESCRIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>	<i>9</i>
ART.19 - DECADENZA.....	9
ART.20 - NORME DI RINVIO.....	9
ART.21 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO	9



TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Castronno, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art.63 del D. Lgs. 15/12/1997, n°446.

Si intende "permanente" e soggetta a canone ogni occupazione che si protragga per oltre 6 mesi.

Si intende "temporanea" ogni occupazione avente durata pari od inferiore ai 6 mesi.

ART.2 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende :

- il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune;
- il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.

ART.3 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto a chiunque di occupare il "suolo pubblico" senza specifica preventiva concessione comunale, rilasciata dal Servizio Tecnico Comunale su domanda dell'Interessato, ai sensi e con le modalità del successivo art.4,

E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo della sicurezza, del decoro e della viabilità.

ART.4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare il "suolo pubblico" deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'Ufficio tecnico comunale, competente al rilascio della concessione.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del Richiedente;
- b) l'ubicazione esatta dell'area o spazio pubblico che si chiede di occupare, con idonea tavola planimetrico - catastale di individuazione grafica;
- c) l'oggetto dall'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) l'assunzione esplicita di ogni responsabilità comunque dipendente o connessa all'occupazione;
- f) l'impegno al versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

Il Richiedente è inoltre tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame istruttorio della domanda, nonché a costituire congrua cauzione, determinata insindacabilmente dal Servizio Tecnico Comunale, a garanzia della buona e diligente esecuzione delle opere che venissero intraprese ai fini della richiesta occupazione, nessuna responsabilità esclusa.

La mancata presentazione dei documenti richiesti per la compiuta istruttoria della domanda, ove si protragga per oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento interlocutorio, comporta la decadenza "ope legis" del procedimento, salvo proroga accordabile solo in funzione dei tempi tecnici di rilascio di atti da altra P.A.



ART.5 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il Servizio Tecnico Comunale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo e previa acquisizione di eventuali pareri nei casi previsti dalla Legge e/o dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dallo spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la concessione.
Gli atti suindicati sono rilasciati entro 60 giorni (30 se riferita ad occupazioni temporanee) dal ricevimento della domanda ovvero dal completamento documentale eventualmente richiesto.
2. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap.2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.
3. La concessione viene sempre accordata:
 - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art.27 c.5 del D. Lgs. 30.04.1992, n°285;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi,
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o impianti consentiti;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni par finalità di pubblico interesse;
 - e. con facoltà di revoca da parte del Comune per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse ovvero per morosità nella corresponsione del canone.
4. Resta a carico dal Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il Concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà il Comune.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/92, n.285 e successive modificazioni) è fatta salva:
 - l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16/12/92, n.495 e successive modifiche);
 - in ogni caso l'obbligatorietà per l'Occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE


ART.6 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo, materiale di scarto e/o quant'altro, nell'atto di concessione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di smaltimento.

ART.7 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.16 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art.20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusiva di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione (se possibile) delle relative infrazioni, viene disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai Responsabili (se noti) un congruo termine per provvedere.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai Responsabili (se noti) delle relative spese nonché di quella di custodia.



4

ART.8 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando ai fini dall'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata alla previa acquisizione dell'autorizzazione o concessione edilizia all'effettuazione dei lavori medesimi, ovvero al regolare e favorevole espletamento della procedura D.I.A., ove consentita.

ART.9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione se non per atto pubblico o con scrittura privata, rogati od autenticati da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
- 2) Il Concessionario ha l'obbligo di esibire in ogni momento, su richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza o del Personale del Servizio Tecnico, l'atto di concessione.
- 3) E' pure fatto obbligo al Concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.
- 4) Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente o di qualsiasi altra natura, accertati in qualunque momento a seguito di controllo eseguito dal Comune, il Concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, sotto pena di esecuzione d'ufficio con integrale rivalsa.

ART.10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono cause di decadenza della concessione:

- a. le reiterate violazioni, da parte del Concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dal suolo o di viabilità, anche se future all'emanazione dell'atto;
- c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d. la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione permanente, nei 90 giorni successivi al conseguimento, salvo motivata istanza di proroga;
- e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- f. il cessato utilizzo dell'occupazione da parte del concessionario che si protragga per oltre un anno.

La decadenza si manifesta in modo automatico nei casi di cui alle precedenti lett. c) – d) – e) – f) e su provvedimento dichiarativo negli altri casi.

ART.11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE


La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi – del canone pagato in anticipo.

ART.12 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 1) I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza su espresso rilascio di atto in tal senso ed a richiesta dell'Interessato.
- 2) Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del Concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.



TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.13 - ISTITUZIONE DEL CANONE

Il Comune di Castronno, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h) della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta, a far tempo dall'1/1/1999, l'occupazione permanente e temporanea del "suolo pubblico" al pagamento di un canone da parte del Titolare del relativo atto di concessione.

ART.14 - CRITERI DI IMPOSIZIONE

- 1) Il canone è annuo ed indivisibile, salvo il 1° anno di occupazione ove sarà calcolato in mensilità comprendente per intero quello di inizio dell'occupazione.
- 2) Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste o si proietta l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie come precisato nel successivo art.17.
- 3) Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
- 4) Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
- 5) Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, fatta salva l'ipotesi di abbonamento forfettario annuale nel caso di mercato.

ART.15 - VERSAMENTO DEL CANONE

- 1) Il canone afferente al 1° anno solare di occupazione (o frazione) deve essere versato al momento del ritiro dell'atto concessorio. L'importo afferente ai successivi anni deve essere versato in autoliquidazione ed in un'unica soluzione - entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero in 2 rate semestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 31 luglio), qualora il canone annuale da pagare ecceda € 2.582,28.
- 2) Il canone è dovuto annualmente in carenza di cessazione notificata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre precedente, pena la reiscrizione automatica del debito nella successiva annualità.
- 3) In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare il titolo di subentro. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
- 4) In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto a pena di decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
- 5) L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore.
- 6) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere corrisposto in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, di norma all'atto del rilascio della concessione, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione stessa.
Nel caso di concessione annuale, il versamento del canone forfettario va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di riferimento entro e non oltre il rilascio della concessione.

ART.16 - SANZIONI

- 1) In caso di violazioni al presente Regolamento, si applicheranno le sanzioni di cui all'art.106 del R. D. 03/03/1934, n°383 e succ. mod.;
- 2) In caso di occupazione senza titolo si presume per l'accertamento dei canoni dovuti, sino a prova contraria, che la medesima riguardi l'intero anno solare in cui viene rilevata ed i 2 anni solari precedenti.
- 3) L'irrogazione delle sanzioni che precedono non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni di altre norme, né il recupero dei canoni dovuti.
- 4) Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi, e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
- 5) In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del DPR 43/88, salva l'ipotesi di decadenza o revoca ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11.

CAPO II - DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE DEL CANONE

ART.17 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE IN RELAZIONE ALLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE.

- 1) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo o sottosuolo pubblico. Per ogni mq. e per anno:

Categoria prima	€ 25,82
Categoria seconda	€ 12,91

- 2) Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo. Per ogni mq. e per anno:

Categoria prima	€ 15,49
Categoria seconda	€ 7,75

- 3) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno:

Categoria prima	€ 5,16
Categoria seconda	€ 2,58


- 4) Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto non valutabile in termini di superficie piana a conformazione geometrica – tipo. Al metro lineare e per anno:

Categoria prima	€ 2,58
Categoria seconda	€ 2,58

Dall'anno solare 2011 tutte le occupazioni di cui trattasi – comunque esistenti ed indipendentemente dall'epoca della loro originaria attivazione – saranno soggette alle tariffe sopra indicate ridotte del 50% e, quindi:

Categoria prima	€/anno 1,29 al ml.
Categoria seconda	€/anno 1,29 al ml.

Ferme le specifiche tariffe per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto non valutabile in termini di superficie piana a conformazione geometrica – tipo, ove le occupazioni siano connesse ad attività industriali, si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5 elevato a 2 qualora l'occupazione si svolga con modalità tali da comportare un'effettiva e consistente limitazione dell'uso pubblico del suolo o soprassuolo oggetto di tale occupazione.



Si intendono soggette alla categoria prima le occupazioni all'interno della delimitazione (o contermini) dei Centri edificati approvata ex art.18 Legge 865/71 con delibera consiliare n°5 del 26.02.1974.

Si intendono soggette alla categoria seconda le restanti occupazioni.

ART.18 – DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(comma contrassegnato con ()aggiunto con deliberazione del C.C.n°28 del 29.11.2011)*

Spettacoli viaggianti e circensi (canone per metro quadrato per giorno, frazionabile)

1^ categoria: euro 0,34

2^ categoria: euro 0,25

Manifestazioni politiche, culturali e sportive, con esclusione di quelle promosse dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, Gruppi politici, dalle Confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, dagli Enti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica (canone per metro quadrato per giorno, frazionabile)

1^ categoria: euro 0,34

2^ categoria: euro 0,25

Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi:

(canone per metro quadrato per giorno, non frazionabile)

Per ogni giorno Per ogni giorno Per ogni giorno

(oltre i 20 gg) (da 11 a 20 gg) (fino a 10 gg)

1^ cat.: euro 0,16 1^ cat.: euro 0,33 1^ cat.: euro 0,66

2^ cat.: euro 0,13 2^ cat.: euro 0,25 2^ cat.: euro 0,49

Mercato (canone forfetario annuale, non frazionabile, applicabile ai titolari di un'area mercatale di mq.40, con durata d'abbonamento di 52 settimane consecutive):

categoria unica: euro 350,00

Mercato, spuntisti (canone giornaliero per ciascun mercato di mq.40, non frazionabile)

categoria unica: euro 14,00

Occupazione di suolo pubblico con banchi di vendita o per mercato con consumo di energia elettrica e smaltimento dei rifiuti:

per ogni giorno e per un massimo di 40 metri quadrati : euro 20

() Occupazione di posteggi fuori mercato, opportunamente individuati con deliberazione del C.C.n°28 del 29.11.2011:*

€7,50 al giorno per ogni posteggio

Altre occupazioni:

si citano ad esempio: ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili; scavi e reinterri - comprese le occupazioni con i mezzi operativi; fioriere e simili; esposizione di merci all'esterno dei negozi; etc.

(canone per metro quadrato per giorno, non frazionabile)

Per ogni giorno

Per ogni giorno

Per ogni giorno

(oltre i 20 gg)

(da 11 a 20 gg)

(fino a 10 gg)

cat. unica: euro 0,26

cat. unica: euro 0,52

cat. unica: euro 1,03

Occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali per lavori comunque finalizzati all'effettuazione di interventi migliorativi dell'aspetto esteriore degli edifici.

(canone per metro quadrato per giorno, non frazionabile)

Per ogni giorno

Per ogni giorno

(11 giorni e oltre)

(fino a 10 gg)

cat. unica: euro 0,26

cat. unica: euro 0,52



CAPO III - PRESCRIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.19 - DECADENZA

I Titolari di provvedimenti autorizzativi o concessori (comunque denominati) ottenuti in regime della precedente disciplina (D.Lgs. 507/93 od altre norme) sono tenuti a presentare istanza di rinnovo ai sensi del presente Regolamento entro il 31.12.1999 ed a corrispondere il prescritto canone come innanzi determinato a partire dall'esercizio 1999.

Dal 01.01.2000 le occupazioni prive delle concessioni di cui al presente Regolamento si intendono abusive, salvo automatica proroga limitata ai tempi di definizione della eventuale istanza di rinnovo presentata ai sensi del comma 1.

ART.20 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare.

In particolare, per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente Regolamento, anche quelle concernenti la disciplina delle aree mercatali, di polizia urbana e sanitaria, ed in ogni caso tutte le Leggi ed i Regolamenti del commercio su aree pubbliche.

ART.21 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, con le modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione del consiglio comunale n°20 del 22.07.2010, entra in vigore dalla data di esecutività dello stesso provvedimento e sostituisce ad ogni effetto i precedenti, nonché le disposizioni del D. Lgs. 507/93 disciplinanti la TOSAP.

